

Codice A1709B

D.D. 17 ottobre 2018, n. 1043

**D.L. 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., art. 5 comma 6 - Eventi alluvionali del maggio, giugno, luglio, agosto 2002 - Ripristino della difesa spondale sul Torrente Elvo a protezione dello scaricatore della roggia di Cigliano e dello scaricatore del canale della Mandria, in comune di Carisio (VC). Autorizzazione ad Arpea all'erogazione dell'anticipo e del primo acconto pari ad euro 234.038,36. Pratica: 270602/b.**

visto il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo 2003, n. 38” che prevede all’articolo 5, comma 6, interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale;

visto il D.M. n. 02/1617 del 29/08/2002, con il quale è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nel corso del maggio 2002 nelle zone delimitate dalla Giunta Regionale con le deliberazioni n. 30-6641 del 15/07/2002 e n. 31-7006 del 02/09/2002 di rettifica;

viste le O.P.C.M. 3237 del 12/08/2002 e 3258 del 20/12/2002 che hanno disposto, tra l’altro, che le regioni interessate adottino piani in cui possano essere ricompresi anche gli interventi urgenti per il ripristino o il recupero della funzionalità e il miglioramento dell’efficienza delle infrastrutture rurali anche mediante la concessione di contributi di pronto intervento, limitatamente agli eventi avvenuti nei mesi in essa specificati;

vista la D.G.R. 32-7007 del 2/09/2002 di delimitazione zone e riconoscimento del carattere eccezionale delle piogge avvenute tra il 4 e il 6/06/2002;

visto il D.M. del 14/11/2002, con il quale è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nel corso del giugno e luglio 2002 nelle zone delimitate dalla Giunta Regionale con D.G.R. 32-7007 del 2/09/2002;

visto il D.M. n. 103.045 del 16/12/2002, relativo al terzo prelievo dal fondo di solidarietà nazionale 2002, con il quale sono state assegnate alla Regione Piemonte i fondi anche per l’applicazione degli interventi di cui all’art3, c. 3 della L.185/92 relativamente agli eventi riconosciuti con i DD.MM. più sopra richiamati per gli eventi di maggio giugno e luglio 2002;

viste la D.G.R. n. 43-9819 del 30/06/2003 di riparto i fondi assegnati alla Regione Piemonte con D.M. n. 103.045 del 16/02/02 ai sensi della legge 185/92 e la D.G.R. N. 13-9861 del 08/07/2003 di riparto dei fondi derivanti dalle economie sui fondi assegnati alla Regione Piemonte con L 365/2000 e destinate al finanziamento degli interventi di cui in argomento ai sensi delle O.P.C.M. 3237 del 12/08/2002 e 3258 del 20/12/2002;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 261 del 27/10/2003 - Approvazione elenco delle infrastrutture irrigue e di bonifica danneggiate da calamità naturali e avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di maggio, giugno e luglio 2002 che individua alla Pos 270602/b l’intervento di “Ripristino della difesa spondale sul Torrente Elvo a protezione dello scaricatore della roggia di Cigliano e dello scaricatore del canale della Mandria, in comune di Carisio” definendo l’importo del contributo concedibile pari ad euro 821.560,00

viste le DD.DD. n. 318 del 18/11/2004 e n. 254 del 29/11/2005 che trasferiscono i fondi assegnati alla regione Piemonte con il D.M. 103.045/03 e O.P.C.M. n. 3237 a Finpiemonte ai sensi della L.R. 16/2002;

vista la domanda di contributo trasmessa dal beneficiario e pervenuta in data 10/01/2003 prot. n. 287 ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102;

vista l'istanza di liquidazione dell'anticipo e primo acconto pervenuta in data 22/05/2018 prot. n. 1656 e la relativa documentazione, presentata dal beneficiario per l'erogazione del contributo riconosciuto con la Determinazione n. 896 del 08/08/2018 di rideterminazione del contributo e approvazione stato avanzamento lavori n. 1;

vista la D.D. n. 896 del 08/08/2018 di rideterminazione del contributo e approvazione stato di avanzamento lavori n. 1;

visto il verbale di liquidazione primo anticipo e primo acconto prot. n. 26976 del 24/09/2018 con il quale si attesta che sussistono le condizioni per la liquidazione del contributo richiesto;

vista la L.R. 16/2002 che istituisce in Piemonte L'Organismo Pagatore per le erogazioni in Agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

vista la convenzione stipulata con ARPEA in data 5 luglio 2017 (rep.n. 146 del 12 luglio 2017) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002;

Atteso che con la determinazione dirigenziale n. 663 del 10 luglio 2017 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata;

Preso atto che con successive determinazioni tale elenco è stato aggiornato, con particolare riferimento all'ultimo provvedimento assunto da parte della Direzione Agricoltura in data 7 settembre 2018 (deter n. 943) e che, a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 11 settembre 2018; "

dato atto che presso A.R.P.E.A. è stato istituito il "*Fondo Avversità Stato*" al quale si deve fare riferimento per i pagamenti e le erogazioni ai beneficiari aventi diritto, su cui confluiscono i fondi stanziati per il ripristino a seguito dei danni da avversità e calamità naturali al comparto agricolo;

rilevato che ai sensi di quanto disposto del comma 3 lett. a) e comma 1 dell'art. 83 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "*Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*" la documentazione antimafia non è richiesta nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e Enti Pubblici;

tenuto conto della comunicazione della Commissione Europea sulla nozione degli Aiuti di Stato di cui all'art 107 paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) pubblicato in Gazzetta Ufficiale della UE il 19/07/2016, nella quale dal paragrafo 199 al paragrafo 228 si danno indicazione in merito alla nozione di aiuto di stato circa le infrastrutture:

- Paragrafo 203: "il finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali è in linea di principio escluso dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato... omissis",

- Paragrafo 205: “se un'infrastruttura è utilizzata per attività sia di natura economica che non economica, il finanziamento pubblico per la sua costruzione rientra nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato solo nella misura in cui copre i costi legati alle attività economiche”,
- Paragrafo 211: “Omissis .... l'infrastruttura non deve essere concepita per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo, ma deve recare beneficio alla società nel suo insieme”;

poiché gli interventi oggetto del presente provvedimento:

- interessano opere che non sono intese ad essere sfruttate a fini commerciali;
- interessano attività non di natura economica ed il finanziamento copre i costi legati alle attività non economiche;
- recano beneficio alla società nel suo insieme e l'infrastruttura non è concepita per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. n. 21-6908 del 25/05/2018, avente ad oggetto “*Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 41-4515*”, nella quale viene individuato in 90 giorni il termine utile alla conclusione del procedimento di cui questo verbale illustra la fase di istruttoria tecnico-amministrativa;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. n. 41-4515 del 29/12/2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

visto il D.lgs. n. 165/2001 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche*” e s.m.i.;

visto l'art. 17, Legge regionale n. 23/2008 recante “*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*” e s.m.i.;

Visto il D.lgs 29 marzo 2004, n. 102 “*Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo 2003, n. 38*”;

visto l'art. 11 della Legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 “*Legge generale in materia di opere e lavori pubblici*”

#### DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

- di autorizzare il pagamento della somma di euro 234.038,36, quale anticipo e primo acconto, pari al 60% (30% anticipo + 30% acconto) del contributo rideterminato concesso di euro 390.063,94 a

favore del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese per lavori di ripristino della difesa spondale sul Torrente Elvo a protezione dello scaricatore della roggia di Cigliano e dello scaricatore del canale della Mandria, in comune di Carisio (VC). Tale infrastruttura risulta danneggiata dagli eventi alluvionali del maggio, giugno, luglio e agosto nelle zone delimitate dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 30-6641 del 15/07/2002, 31-7006 del 02/09/2002 di rettifica e n. 32-7007 del 02/09/2002 e riconosciuti eccezionale con il D.M. n. 02/1617 del 29/08/2002 e D.M. del 14/11/2002 e finanziata con i fondi assegnati alla Regione Piemonte con D.M. n. 103.045 del 16/12/2002 e ripartiti con D.G.R. n. 43-9819 del 30/06/2003;

- di incaricare ARPEA ad erogare la somma di euro 234.038,36 a favore del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese a titolo di anticipo e primo acconto per i lavori di ripristino di cui sopra individuati con Determina Dirigenziale n. 896 del 08/08/2018;

- di autorizzare l'ARPEA all'utilizzo delle disponibilità presenti sul fondo Territorio Rurale - Fondo Avversità Stato, ai fini della liquidazione della somma di euro 234.038,36 di cui trattasi;

- di trasmettere all'ARPEA la presente determinazione ai fini dell'erogazione del contributo di cui sopra;

- di disporre che l'ARPEA invii al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale e Calamità Naturali in Agricoltura comunicazione dettagliata della liquidazione al fine di acquisire la documentazione che attesta l'erogazione dei contributi.

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi D. lgs. 33/2013;

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**

**Paolo CUMINO**

Estensore della determina  
Mariella Cappella